

Dr. ALESSANDRO MISTRI
NOTAIO

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 16 - Tel. (0532) 814891
44015 PORTOMAGGIORE (Fe)
Recapito: Via De Plais, 43 - Tel. (0532) 247792
44121 FERRARA



Alessandro Mistri
Notaio

Repertorio numero 45946

Raccolta numero 19822

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'"ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO GIULIA ODV" CON SEDE IN FERRARA.

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO a FERRARA
Il 24/06/2022

L'anno duemilaventidue in questo giorno di giovedì ventitre del mese di
giugno alle ore 20,00 (venti).

N. 4741 1T
Esatti € 200,00

23 giugno 2022

In Ferrara, presso la sede dell'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
GIULIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA", Via delle Bonifiche n. 5.

Avanti a me Dr. ALESSANDRO MISTRI Notaio in Portomaggiore ed
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ferrara, si è
personalmente costituito il Signor

- GRASSI MICHELE, nato a Ferrara (FE) il 29 aprile 1964, residente a
Ferrara (FE), Via Byron n. 26, cittadino italiano, della cui personale identità
sono certo io Notaio.

Indi il Signor Grassi Michele dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità di Presidente dell'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
GIULIA ODV", con sede in Ferrara (FE), Via delle Bonifiche n. 5, Codice
Fiscale 93037240384.

Il suddetto componente dichiara che in questo giorno, luogo e ora è
convocata, in seconda convocazione, come da avviso inviato
telematicamente a tutti i Soci, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione
suddetta, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dell'art. 6 del vigente statuto sociale al fine di prevedere che le

riunioni degli Organi collegiali si possano svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza;

2) modifiche da apportare al vigente statuto sociale così come richieste dall'Ufficio Regionale del RUNTS, con lettera PEC del 6/5/2022 - Prot. 06/05/2022.0445876.U, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale, il Presidente dell'Associazione Signor Grassi Michele, il quale constatata la presenza, in proprio e per delega, oltre a sè medesimo, di n. 37 (trentasette) Soci della suddetta Associazione, aventi diritto al voto su 71 (settantuno) iscritti, dichiara, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale, la presente Assemblea pienamente atta e valida a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e, aperta la seduta, chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Indi il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di modificare l'art. 6 del vigente statuto sociale al fine di prevedere che le riunioni degli Organi collegiali si possano svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, nonchè la necessità di apportare al vigente statuto sociale le modifiche richieste dall'Ufficio Regionale del RUNTS, con lettera PEC del 6/5/2022 - Prot. 06/05/2022.0445876.U, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Fornite le delucidazioni del caso, il Presidente chiede all'Assemblea di

pronunciarsi su quanto proposto.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione sui singoli articoli del nuovo statuto, all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare l'art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di prevedere che le riunioni degli Organi collegiali si possano svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza.

Detto articolo assumerà di conseguenza il seguente tenore:

"Art. 6) - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei Garanti;
- l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione



che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.".

2) di modificare il vigente statuto sociale, così come richiesto dall'Ufficio Regionale del RUNTS con lettera PEC del 6/5/2022 - Prot. 06/05/2022.0445876.U, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Viene conseguentemente abrogato il vigente statuto sociale e approvato il nuovo testo dello statuto sociale stesso, testo che mi viene consegnato dal Presidente e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, che dichiara di ben conoscerlo.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 20,25 (venti e venticinque).

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione.

Atto da me ricevuto e da me personalmente letto al comparente, che, interpellato, lo approva.

Consta di due fogli uso bollo, dattiloscritti in massima parte da persona di

mia fiducia e completati di mio pugno, dei quali occupa facciate intere cinque e righe cinque fin qui della sesta.

E così pubblicato, viene sottoscritto, a norma di legge, dal comparente e da me Notaio, alle ore 20,25 (venti e venticinque).

F.TO MICHELE GRASSI

F.TO ALESSANDRO MISTRI NOTAIO (L.S.)



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione di Volontariato Giulia ODV

Allegato A al Reg.
45946/19822

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

Associazione di Volontariato Giulia ODV, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), operante senza fini di lucro da ora in avanti denominata Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, anche nel restante territorio nazionale previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione è stata costituita nel 1996 dal desiderio dei volontari che prestavano il loro sostegno ai genitori della piccola Giulia di offrire il proprio aiuto e la propria disponibilità anche ad altri, in particolare ai diversamente abili, ai bambini ed agli anziani. Scopo dell'associazione è quindi il supporto psicologico a bambini oncologici di tutto il territorio ferrarese e alle loro famiglie nel difficile cammino della malattia in senso globale e sostenere progetti di ricerca e formazione diretti a medici, infermieri e psicologi in oncologia e psico-oncologia pediatrica.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. organizzare e gestire attività assistenziali, culturali, lavorative, ricreative e di accoglienza a favore di persone svantaggiate in genere;
2. sviluppare la formazione dei propri associati allo scopo di qualificarne le prestazioni e sviluppare presso terzi: singoli e/o comunità;
3. collaborare con altri enti e/o associazioni per il raggiungimento degli scopi suddetti;
4. partecipare a tutte quelle iniziative idonee a difendere e rafforzare i principi ed i valori di solidarietà che tendano a salvaguardare l'integrità e la dignità umana;
5. istituire e gestire strutture dirette e collegate, idonee a raggiungere le finalità e gli scopi propri dell'Associazione;
6. svolgere attività di volontariato in ambito di Protezione Civile in collaborazione con altre associazioni e il coordinamento di Protezione Civile di Ferrara;
7. stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
8. collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
9. raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi
10. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ALESSANDRO DI VITTORIO' at the top and 'ASSOCIAZIONE' at the bottom, with a central emblem. The signature is written across the stamp and extends to the left.

e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo

facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità:
 - ✓ o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta
 - ✓ o di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;



A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp of the Association of the Municipality of Vittoriano, similar to the one above.

- il Presidente;
- il Comitato dei Garanti;
- l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che al momento della convocazione risultano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge eventualmente il Revisore Legale dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- approva il riconoscimento di "Amici onorari" proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione del sodalizio; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed un Segretario;

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M.C.', written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text, possibly the name of the organization or the date. The signature is written in a cursive style.

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- sottopone all'Assemblea Straordinaria proposte afferenti l'acquisto e/o vendita di beni immobili e sull'assetto del patrimonio in generale;
- promuove le attività e le iniziative dell'Associazione da sviluppare in collaborazione di terzi persone fisiche e/o giuridiche;
- stabilisce le prestazioni da effettuare nei confronti dei soci e dei terzi e la relativa modalità;
- promuove gli aggiornamenti teorico- pratici degli associati;
- propone al Presidente gli eventuali nominativi eli personale autonomo o da inquadrare tra i dipendenti;
- conferisce o revoca procure collegate a obbligazioni nei confronti di terzi
- può "riconoscere" Amici Onorari. Possono, infatti, essere nominati su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea, Amici Onorari ossia:
 - persone fisiche non socie che, per sensibilità funzioni e cariche ricoperte, hanno acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione o che possono agevolare in vari modi la sua opera. Gli Amici Onorari intervengono all'Assemblee dei Soci, senza diritto di voto e la loro partecipazione all'Associazione è gratuita
 - persone fisiche socie dell'Associazione che, per sensibilità funzioni e cariche ricoperte, hanno acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione o che possono agevolare in vari modi la sua opera. In questo caso gli Amici Onorari intervengono all'Assemblee dei Soci con diritto di voto e godono degli stessi diritti e doveri dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal o da uno dei Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altra forma di messaggistica anche elettronica, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il o uno dei Vice-presidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano a uno dei Vice-Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta a un Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – Il Comitato dei Garanti

La vigilanza sull'osservanza dello Statuto, sulla composizione di eventuali contrasti tra soci e Consiglio Direttivo e nell'ambito di questi compete al Comitato di Garanzia, composto da tre membri eletti per un triennio - e rieleggibili - tra gli associati, avuto riguardo alla loro competenza per l'incarico, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia, che nominerà nel proprio ambito ed autonomamente il Presidente dello stesso, dovrà partecipare all'Assemblea dei Soci e tenere proprie adunanze deliberando di conseguenza. Qualora un componente il Comitato di Garanzia venga meno, per dimissioni decesso o altro, l'Assemblea dei soci dovrà provvedere alla sostituzione entro breve termine. La carica dei componenti il Comitato di Garanzia è gratuita.

Art. 11 - Organo di Controllo (organo eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Il Revisore Legale dei Conti (organo eventuale)

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo.

Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Il Revisore Legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.


Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text, including "ASSOCIAZIONE" at the top and "SOCIETÀ" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is written in a cursive style.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

A handwritten signature in black ink is written above a circular stamp. The stamp is partially obscured by a large, bold, handwritten 'X' mark. A horizontal line extends from the right side of the stamp across the page.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
PORTOMAGGIORE, 01 agosto 2022

